



CITTÀ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO

www.comune.rosarno.rc.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 89 DEL 23/06/2022

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2022/2023 - PROROGA CONTRATTI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitrè del mese di giugno alle ore 13.30 in modalità videoconferenza, richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n° 15 del 22/04/2022, con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi, consiglio comunale e giunta, in modalità telematica, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	VIDEOCONFERENZA
1	DR. GIANNELLI ANTONIO	VICEPREFETTO	///	SI
2	D.SSA MANCUSO ROBERTA	VICEPREFETTO AGGIUNTO	///	SI
3	DR. BUDA EMILIO SAVERIO	DIRIGENTE	SI	////
PARTECIPA ALLA SEDUTA, IN SEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Avv. Giuseppe CLERI</i>				

LA COMMISSIONE TRAORDINARIA

(Con i poteri della Giunta Comunale)

PREMESSO che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo. 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale nelle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare:

- l'art. 39, comma 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 91, D. Lgs. 18 agosto, n. 267/2000, in tema di assunzioni;
- l'art. 89 c. 5, D. Lgs. N. 267/2000 il quale stabilisce che i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;

ATTESO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto legislativo n° 267/2000 e dal Decreto legislativo n° 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

CONSIDERATO che con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 28/06/2021 è stato approvato il P.F.P. 2021/2023. FONDO POVERTA' 2019-2020 - PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2021/2022 - PROROGA CONTRATTI;

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di Rosarno è Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- in seno al predetto Ambito Territoriale, da tempo impegnato nel perseguimento delle finalità di cui sopra, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali sancito dalla Regione Calabria con D.G.R. 449/2016, e ss.mm.ii. e tutt'ora in corso;
- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell'Ambito Territoriale n. 2 sono poste in capo all'Ufficio di Piano, gruppo tecnico di lavoro, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo ATS;

VISTA la seguente normativa:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM - 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- D.Lgs 06.11.2001 n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, modificato e integrato con D.L. n.34/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 78/2014.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";



- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- Decreto-legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza - RdC;
- Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale approvati in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 giugno 2019;

RILEVATO che il Comune Capofila di Rosarno è stato fra i soggetti beneficiari dell'Avviso Pubblico n. 3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, “P.O.N. Inclusione”, con un'attribuzione di risorse pari ad €1.886.731,00 IVA inclusa, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27, siglata con la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la realizzazione dell'Azione A.1 del Piano di Intervento che prevede l'utilizzo unità di personale, sull'attribuzione delle risorse sopra dette, per il rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale per rispondere agli indirizzi dettati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, recante le modalità attuative del Sostegno per l'inclusione;

VISTO il Decreto Direttoriale m-lps.41. Registro Decreti. Registrazione.0000406.01.08.2018 di approvazione del “Documento Metodologico per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013”, con il “Documento Metodologico”, allegato al Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE l'Azione ha previsto l'assunzione diretta di personale specializzato, utilizzando la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alla rendicontazione dei costi del personale dipendente degli Ambiti territoriali/Comuni finanziati nell'ambito della Macrovoce 1) Assunzione diretta di personale specializzato del Piano Finanziario previsto dall'Avviso di riferimento e di personale assunto a P.IVA come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2009;

VISTA la determinazione n. 971 del 30.12.2019 del Responsabile della IV UOC con la quale è stata impegnata la somma di € 932.092,76 per l'attuazione delle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo per l'inclusione e le politiche sociali PON Progetto Inclusione FSE 2014-2020 alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 Capitolo 1185 del Bilancio 2019 denominato “Fondo sociale europeo. Inclusione sociale FSE 2014-2020 – Assunzione personale a tempo determinato”.

EVIDENZIATO CHE con determinazione del Responsabile della IV U.O.C. n. 170 del 01.04.2020, e per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta l'assunzione in servizio di n. 14 Assistenti Sociali, n. 4 psicologi, n. 4 mediatori, n. 4 educatori e n. 1 istruttore direttivo amministrativo, 1 istruttore amministrativo, 2 istruttori amministrativi contabili in ordine di graduatoria, con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno/parziale ai sensi del CCNL 21 maggio 2018;

DATO ATTO che delle unità lavorative si sono dimesse volontariamente interrompendo il rapporto di lavoro con il Comune di Rosarno, capofila dell'ATS n. 2;

CONSIDERATO che specificamente:

- con prot. n. 6740 del 30.03.2021 l'istruttore direttivo assistente sociale Salvatore Pellegrino ha comunicato le dimissioni volontarie dal servizio;
- con determina n. 209 del 08.04.2021 si è preso atto delle dimissioni volontarie dal servizio - dipendente Salvatore Pellegrino, Istruttore direttivo Assistente Sociale categoria D, con decorrenza 30.03.2021 (ultimo giorno lavorativo 29.03.2021);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 28/06/2021 si è provveduto alla modifica del piano del fabbisogno del personale a tempo determinato anno 2021/2023 e la relativa dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, autorizzando la proroga, dal 01

- luglio 2021 al 30 giugno 2022, dei contratti individuali di lavoro del richiamato personale a tempo determinato, a valere sui fondi del “Fondo Povertà” annualità 2019 e 2020;
- con prot. 18254 del 13.09.2021 l’istruttore direttivo psicologa Maria Cuzzupoli ha comunicato le dimissioni volontarie dal servizio;
 - con determina n. 655 del 14.09.2021 si è preso atto delle dimissioni volontarie dal servizio – dipendente Maria Cuzzupoli, Istruttore direttivo categoria D, con decorrenza 13.09.2021 (ultimo giorno lavorativo 10.09.2021);
 - con prot. N. 3498 del 2022 l’istruttore direttivo amministrativo Giovanni Maisano ha comunicato le dimissioni volontarie dal servizio;
 - con determina n. 79 del 15.02.2022 si è preso atto delle dimissioni volontarie dal servizio - dipendente Giovanni Maisano, Istruttore direttivo categoria D, con decorrenza 16.02.2022 (ultimo giorno lavorativo 15.02.2022);

RILEVATO che:

- con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stato effettuato il riparto del Fondo Povertà 2021/2023 l’approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (registrato dalla Corte dei Conti il 24 gennaio 2022 - GU Serie Generale n.44 del 22-02-2022);
- il decreto di riparto annualità 2021/2023 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione prevede in favore della CALABRIA l’assegnazione dell’importo pari a:
annualità 2021 - € 30.591.000;
annualità 2022 - € 26.949.051;
annualità 2023 - € 21.321.000;
- ai sensi dell’articolo 4 comma 11 del sopraindicato Decreto, *entro trenta giorni dalla data dell’emanazione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 5, criteri ulteriori, da applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non può pesare meno del 40%;*
- con Decreto Dirigenziale n. 5197 del 16.05.2022 della Giunta Regionale della regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2021 e che, dalla suddetta tabella, l’Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad **1.195.472,70 per l’annualità 2021;**

VISTA la circolare ministeriale prot. 2470 del 27.03.2020, nella quale viene testualmente evidenziato che “Invero, **nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della legge n. 328/2000**”;

CONSIDERATO CHE, al fine di dare continuità ai servizi sociali e alle attività, già poste in essere con l’avvio dell’Avviso 3 - PON Inclusione, dell’Ambito Territoriale Sociale di Rosarno e scongiurare il pericolo di interruzione dei servizi resi e da rendere a favore delle fasce deboli della popolazione e dei Comuni facenti parte dell’ATS di Rosarno, risulta necessario procedere alla proroga dei contratti individuali di lavoro, fino al 03.04.2023 degli operatori specializzati dei servizi sociali attualmente impiegati in servizio, a valere sul Fondo di Povertà annualità 2021 già assunti a tempo determinato presso questo ente;

VISTO il verbale del 24.05.2022 con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato la proroga del personale attualmente assunto a valere sul PON INCLUSIONE fino al 03.04.2023 a valere sul Fondo Povertà 2021;

RICHIAMATO il comma 5-quater dell'art. 5 del D.L. 30.12.2019, n. 162, così come aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, laddove dispone che *“Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusion, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura”*;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.”*;

PRESO ATTO CHE:

- i limiti di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi;
- il presente atto non comporta ulteriore assunzione di spesa oltre quella a carico del finanziamento stanziato dal Fondo di Povertà annualità 2021 né aggravio per il bilancio dell'Ente Comunale, trattandosi di spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari;
- la spesa per i contratti a tempo determinato non rientra nell'aggregato di spesa del personale come definito dalla circolare della ragioneria dello Stato n. 9/2006 e confermato da vari pareri della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n.116/2020/PAR sezione regionale di controllo per la Puglia (le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente”);
- che sulla base degli orientamenti della Corte dei Conti risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) (Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 116/2018/PAR; nello stesso senso v. Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 17/2019/PAR e Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 17/2019/PAR);

- pertanto, nel caso di proroga dei contratti individuali di lavoro, fino al **03.04.2023**, degli operatori specializzati dei servizi sociali attualmente impiegati in servizio per il rafforzamento del servizio sociale professionale, i richiamati limiti non trovano applicazione in quanto le relative risorse sono a valere sul Fondo di Povertà annualità 2021;
- l'importo necessario per garantire la prosecuzione delle attività ammonta ad euro **729.084,96** di cui 486.056,64 €. per l'anno 2022 e 243.028,32 €. per l'anno 2023;
- le suddette somme trovano copertura nel finanziamento del Fondo Povertà annualità 2021;

PRESO ATTO che il Comune di Rosarno:

- è Ente strutturalmente deficitario (art. 243 comma 1 del TUEL)
- non è Ente dissestato (art. 243 comma 7 del TUEL);

ATTESO che nella seduta della Commissione del 24.06.2020, tenuto anche conto dell'art. 155 del TUEL, la COSFEL ha ritenuto che sia esclusa la propria competenza riguardo alle assunzioni a tempo determinato di personale interamente etero finanziato e con destinazione vincolata, per cui non è necessaria l'autorizzazione della COSFEL, per come confermato dal Ministero Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ufficio VII - Affari degli Enti Locali, al Comune di Melito di Porto Salvo (RC) in merito alla richiesta avente ad oggetto l'assunzione a tempo determinato;

PRECISATO che le suddette proroghe non incidono, sostanzialmente sulla spesa comunale in quanto la spesa per il personale impegnato nel fondo povertà è coperta anche dalle risorse finanziarie strutturalmente assegnate al medesimo Piano;

VISTO la nota del Segretario Generale prot. 12930 del 13/06/2022 con la quale invita la Responsabile della IV° U.O.C. ad approntare la proposta di Delibera per la proroga del personale impiegato per il rafforzamento del Servizio sociale Professionale;

ATTESO E RILEVATO CHE questo Ente:

- ha approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 06 DEL 19/01/2022 il PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024 (art. 10 D.lgs. n. 150/2009);
- ha approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 010 del 27/01/2022, il Piano delle azioni positive per il triennio 2022 – 2024 (D.lgs. 198/2006);
- ha effettuato, con esito negativo, la ricognizione sulla eventuale eccedenza di personale, con apposita deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 011 del 27/01/2022 (art.33 D. lgs 165 del 2001);
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2022, recante in oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2022 (art.169 del D.Lgs. n.267/2000)”.
- ha attivato la procedura di certificazione dei crediti attraverso piattaforma informatica (art. 9 D.L. n. 185/2008);
- ha approvato con delibera Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2022, il rendiconto di gestione anno 2021 da cui non emerge la condizione di deficitarietà strutturale;

VISTA la Conferenza dei Sindaci del 23/06/2022 giusto verbale n. 33 del 23/06/2022;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della IV U.O.C. e contabile del Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n. 2);

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato con verbale n. 7 del 22/6/2022, assunto al prot. n. 13740 in data 23/06/2022; (Allegato n. 3)

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono riportati e trascritti e parte integrante:

1. Di approvare il piano del fabbisogno del personale a tempo determinato anno 2022/2024 e la relativa dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
2. Di dare indirizzo affinché vengano effettuate le proroghe contrattuali dall'01.07.2022 al 03.04.2023 dei contratti individuali di lavoro del personale assunto a tempo determinato, di cui all'allegato prospetto (Allegato n. 1), impiegato per il rafforzamento del servizio sociale professionale, a valere sui fondi del "Fondo Povertà" annualità 2021;
3. Di precisare che la spesa della proroga dei contratti a tempo determinato sarà effettuata per lo svolgimento delle attività sopra descritte e che tali spese non sono soggette ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 112/2010 e ss.mm.ii.
4. Di demandare al Responsabile della IV U.O.C. competente e al Responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Nome e Cognome	Data di nascita	Qualifica	Livello	ore
Maria Elena Cristarella	09/01/1988	Assistente Sociale	D1	24
Giuseppe Bornino	13/04/1982	Assistente Sociale	D1	30
Concetta Calù	17/08/1979	Assistente Sociale	D1	18
Maria Grazia Elia	28/05/1993	Assistente Sociale	D1	36
Maria Luisa Ferraro	02/12/1974	Assistente Sociale	D1	16
Maria Elisa Giocondo	28/02/1991	Assistente Sociale	D1	36
Angelica Giovinazzo	04/04/1985	Assistente Sociale	D1	36
Maria Antonietta Nicolaci	19/06/1988	Assistente Sociale	D1	36
Daniela Panuccio	07/03/1981	Assistente Sociale	D1	36
Noemi Trimarchi	19/08/1987	Assistente Sociale	D1	36
Immacolata Gargano	15/01/1992	Assistente Sociale	D1	36
Adriano Mermolia	16/08/1965	Assistente Sociale	D1	36
Giuseppe Macri	23/08/1977	Assistente Sociale	D1	36
Caterina Campenni	26/10/1982	Psicologa	D1	36
Alessia Tomaselli	14/10/1989	Psicologa	D1	36
Donatella Tropeano	31/10/1970	Psicologa	D1	30
Martina Camera	09/01/1994	Mediatrice	C1	36
Carmela Verduci	01/12/1986	Mediatrice	C1	30
Despina Ivasenco	02/05/1962	Mediatrice	C1	36
Gianluca Nastri	14/06/1980	Mediatore	C1	18
Cinzia Cucinotta	13/01/1983	Educatore	D1	36
Giuseppina Iannino	17/11/1985	Educatore	D1	36
Lucia Larosa	29/12/1983	Educatore	D1	36
Sabrina Collura	28/02/1969	Educatore	D1	36
Francesco Maceli	03/06/1981	Amministrativo	C1	36
Marianunziata Iannaci	18/02/1985	Amministrativa	C1	36



= Delibera della Giunta Comunale n. 89 del 23/6/22 Allegato n° 2 ”



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA -
= Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO =

☎ 0966 7101

P.IVA 00725430805 = C.F. 82001350808

www.comune.rosarno.rc.it - PEC: comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it



PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 147Bis DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE PER OGGETTO: P.F.P. 2022/2024. FONDO POVERTA' – PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2022/2023 PRO-ROGA CONTRATTI.

ROSARNO 22/06/2022




L'Ufficio Proponente

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

“Favorevole”

Rosarno 22/06/2022



RESPONSABILE DELLA IV U.O.C.
Dott.ssa Rosa Angela GALLUCCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

“Favorevole”

Rosarno 22/06/2022



RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
Dott.ssa Lucia CONSIGLIO

Prot. N. 137210

22/6/22

ALL. N° 3

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI ROSARNO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

Verbale n.7

Data 22/06/2022



OGGETTO:

Parere sulla Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria: Programmazione fabbisogno personale a tempo determinato per l'anno 2022/2023 - Proroga contratti a tempo determinato a valere sulla quota servizi Fondo povertà annualità 2021

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Giugno, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, dott.ssa Novello Mirella, nominata con deliberazione della Commissione straordinaria, avente i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 02/02/2022, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Commissione straordinaria ad oggetto: "Programmazione fabbisogno personale a tempo determinato per l'anno 2022/2023 - Proroga contratti a tempo determinato a valere sulla quota servizi Fondo povertà annualità 2021";

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto a firma del Responsabile della IV UOC, Area servizi sociali ed immigrazione, con la quale si propone di approvare il piano del fabbisogno del personale a tempo determinato per il periodo 2022-2023, prevedendo la prosecuzione delle attività degli operatori specializzati dei servizi sociali attualmente impiegati in servizio e di provvedere alla proroga per il periodo dal 01 luglio 2022 al 03 aprile 2023 di n. 26 contratti di assunzione del personale attualmente impiegato a valere sui fondi del "Fondo Povertà" annualità 2021, come da allegato 1;

Rilevato che:

1. con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stato effettuato il riparto del Fondo Povertà 2021/2023 l'approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (registrato dalla Corte dei Conti il 24 gennaio 2022 - GU Serie Generale n.44 del 22-02-2022);
2. il decreto di riparto annualità 2021/2023 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione prevede in favore della CALABRIA l'assegnazione dell'importo pari a:
 - annualità 2021 - € 30.591.000;
 - annualità 2022 - € 26.949.051;
 - annualità 2023 - € 21.321.000;
3. ai sensi dell'articolo 4 comma 11 del sopraindicato Decreto, entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche


sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 5, criteri ulteriori, da applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non può pesare meno del 40%;

4. con Decreto Dirigenziale n. 5197 del 16.05.2022 della Giunta Regionale della regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2021 e che, dalla suddetta tabella, l'Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad 1.195.472,70 per l'annualità 2021;

Vista la circolare ministeriale prot. 2470 del 27.03.2020, nella quale viene testualmente evidenziato che "Invero, nell'attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000";


Richiamato il comma 5-quater dell'art. 5 del D.L. 30.12.2019, n. 162, così come aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, laddove dispone che "Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura";

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da



MM

fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.”;



Preso atto che:

- i limiti di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi;
- il presente atto non comporta ulteriore assunzione di spesa oltre quella a carico del finanziamento stanziato dal Fondo di Povertà annualità 2021 né aggravio per il bilancio dell'Ente Comunale, trattandosi di spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari;
- la spesa per i contratti a tempo determinato non rientra nell'aggregato di spesa del personale come definito dalla circolare della ragioneria dello Stato n. 9/2006 e confermato da vari pareri della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n.116/2020/PAR sezione regionale di controllo per la Puglia (le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente”);
- che sulla base degli orientamenti della Corte dei Conti risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) (Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 116/2018/PAR; nello stesso senso v. Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 17/2019/PAR e Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 17/2019/PAR);
- pertanto, nel caso di proroga dei contratti individuali di lavoro, fino al 03.04.2023, degli operatori specializzati dei servizi sociali attualmente impiegati in servizio per il rafforzamento del servizio sociale professionale, i richiamati limiti non trovano applicazione in quanto le relative risorse sono a valere sul Fondo di Povertà annualità 2021;
- l'importo necessario per garantire la prosecuzione delle attività e la proroga di n. 26 contratti di lavoro ammonta ad euro 729.084,96 di cui €. 486.056,64. per l'anno 2022 ed €. 243.028,32 per l'anno 2023;
- le suddette somme trovano copertura nel finanziamento del Fondo Povertà annualità 2021;

Preso atto che il Comune di Rosarno:

- è Ente strutturalmente deficitario (art. 243 comma 1 del TUEL
- non è Ente dissestato (art. 243 comma 7 del TUEL);

Atteso che nella seduta della Commissione del 24.06.2020, tenuto anche conto dell'art. 155 del TUEL, la COSFEL ha ritenuto che sia esclusa la propria competenza riguardo alle assunzioni a tempo determinato di personale interamente etero finanziato e con destinazione vincolata, per cui non è necessaria l'autorizzazione della COSFEL, per come confermato dal Ministero Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ufficio VII - Affari degli Enti Locali, al Comune di Melito di Porto Salvo (RC) in merito alla richiesta avente ad oggetto l'assunzione a tempo determinato;

Precisato che le suddette proroghe non incidono, sostanzialmente sulla spesa comunale in quanto la spesa per il personale impegnato nel fondo povertà è coperta anche dalle risorse finanziarie strutturalmente assegnate al medesimo Piano;

Visto la nota del Segretario Generale prot. 12930 del 13/06/2022 con la quale invita la Responsabile della IV° U.O.C. ad approntare la proposta di Delibera per la proroga del personale impiegato per il rafforzamento del Servizio sociale Professionale;

Considerato che:

- al fine di dare continuità ai servizi sociali e alle attività, già poste in essere con l'avvio dell'Avviso 3 - PON Inclusion, dell'Ambito Territoriale Sociale di Rosarno e scongiurare il pericolo di interruzione dei servizi resi e da rendere a favore delle fasce deboli della popolazione e dei Comuni facenti parte del distretto socio sanitario n. 2, risulta necessario procedere alla proroga dei contratti individuali di lavoro, fino al 03.04.2023 degli operatori specializzati dei servizi sociali attualmente impiegati in servizio, a valere sul Fondo di Povertà annualità 2021 già assunti a tempo determinato presso questo ente;
- con verbale del 24.05.2022 con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato la proroga del personale attualmente assunto a valere sul PON INCLUSIONE fino al 03.04.2023 a valere sul Fondo Povertà 2021;
- il comma 5-quater dell'art. 5 del D.L. 30.12.2019, n. 162, così come aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, laddove dispone che "Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusion, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dai Responsabili della IV UOC "Area servizi sociali ed immigrazione" e della II UOC "Area economico finanziaria" ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato non impatta sulla spesa di personale prevista dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, trattandosi di spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari;

che la spesa della proroga dei contratti a tempo determinato effettuata per lo svolgimento delle attività inerenti alla realizzazione del progetto Fondo povertà non è soggetta ai limiti di cui all'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.112/2010 e ss.mm.ii.;

che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. ssa Mirella Nicoletta



Il presente verbale, adottato dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale, avente il numero 89/2022, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viceprefetto
F.to Dr. Antonio GIANNELLI

Viceprefetto aggiunto
F.to D.ssa Roberta MANCUSO

Dirigente
F.to Dr. Emilio Saverio BUDA

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe CLERI)

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 14 (quattordici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 23/06/2022

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Gabriello Bertucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 23/06/2022

L'IMPIEGATO INCARICATO

Gabriello Bertucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suesesa deliberazione:

Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.

È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE